

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARCONATE, BERNATE TICINO, BUSCATE, CASOREZZO E CUGGIONO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ATTRAVERSO UNA STRUTTURA UNICA DECENTRATA

Nell'anno DUEMILAUNDICI, il giorno UNDICI del mese di MAGGIO, con il presente accordo, a valere ad ogni effetto di legge

TRA

- il **Comune di Arconate** (MI), in persona del Sindaco pro tempore, per la carica domiciliato presso la casa comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 7 del 25/02/2011
- il **Comune di Bernate Ticino** (MI), in persona del Sindaco pro tempore, per la carica domiciliato presso la casa comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 4 del 24/03/2011
- il **Comune di Buscate** (MI), in persona del Sindaco pro tempore, per la carica domiciliato presso la casa comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 14 del 30/03/2011
- il **Comune di Casorezzo** (MI), in persona del Sindaco pro tempore, per la carica domiciliato presso la casa comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 6 del 7/03/2011
- il **Comune di Cuggiono** (MI), in persona del Sindaco pro tempore, per la carica domiciliato presso la casa comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 19 del 29/04/2011

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 31 Marzo 1998 nr. 112, artt. 23-26, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- l'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, nr. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, nr. 133, detta i principi cui devono essere improntati gli Sportelli Unici nello svolgimento delle proprie attività e nell'erogazione dei servizi all'utenza;
- in data 7 settembre 2010, è stato emanato il D.P.R. nr. 160, recante, ai sensi e per gli effetti del predetto Decreto Legislativo, le disposizioni per il "riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive", stabilendo che è facoltà dei Comuni svolgere le relative funzioni anche in forma associata;
- l'esercizio in forma associata delle funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive costituisce una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minor dimensione, al fine di garantire una miglior qualità del servizio, una gestione uniforme dei procedimenti nel territorio dei Comuni interessati, un costante avanzamento tecnologico dell'infrastruttura con un contenimento dei relativi costi;
- i Consigli dei predetti Comuni hanno approvato il testo della Convenzione, rimettendo al Sindaco l'effettiva sottoscrizione della stessa, stabilendo inoltre di affidare alla società strumentale Euro.PA srl lo svolgimento delle fasi endoprocedimentali del costituendo SUAP sovracomunale, in linea con le disposizioni di legge e gli attuali orientamenti giurisprudenziali;

1



Ciò premesso, visti gli artt. 30 e 33 del. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L), le Amministrazioni comunali di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Casorezzo e Cuggiono come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Indice

Art. 1	Premesse
Art. 2	Oggetto
Art. 3	Finalità e Principi
Art. 4	Dislocazione della Struttura Unica Decentrata
Art. 5	Funzioni
Art. 6	Operatività della Struttura Unica Decentrata
Art. 7	Decorrenza e durata della Convenzione
Art. 8	Compiti della Struttura Unica Decentrata
Art. 9	Organizzazione e dotazione tecnica della Struttura Unica Decentrata
Art. 10	Beni strumentali
Art. 11	Sistema di riscossione dei diritti
Art. 12	Ripartizione delle spese
Art. 13	Recesso - Revoca del servizio - Scioglimento
Art. 14	Controversie
Art. 15	Rinvio
Art. 16	Registrazione

Art. 1 Premesse

Le premesse formulate in narrativa sono parte integrante della presente Convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 Oggetto

La presente Convenzione disciplina la gestione in forma associata e sovracomunale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) fra i Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Casorezzo e Cuggiono.

Capofila della presente forma associativa, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, è il Comune di Arconate, che si occuperà degli adempimenti di carattere amministrativo.

Viene altresì individuata, per lo svolgimento dell'attività di supporto al SUAP sovracomunale oltre all'erogazione del servizio di interfaccia unico con l'utenza, la società strumentale Euro.PA srl (di seguito identificata quale Struttura Unica Decentrata - SUD), la quale in tale frangente opera con ruolo e funzioni di front office.


La costituenda forma associativa è aperta alla successiva eventuale adesione da parte di altri Comuni, previa approvazione e sottoscrizione della presente convenzione e delle pattuizioni in essa contenute.

Art. 3 Finalità e Principi

La gestione in forma associata del SUAP, attraverso il modello della "struttura unica decentrata", costituisce lo strumento mediante il quale assicurare l'unicità del canale di interfacciamento Ente/Utente e la semplificazione dell'iter gestionale delle pratiche che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi. Vengono altresì garantiti:

- l'unicità del soggetto di riferimento territoriale per l'intero iter di gestione della pratica presentata dall'Utente;
- l'inoltro, in via telematica, della documentazione alle altre Amministrazioni coinvolte e agli Enti e soggetti che intervengono nel procedimento;
- il raccordo e l'interazione sempre in via telematica con la Camera di Commercio e il Registro delle Imprese.

2



L'organizzazione del servizio associato deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Deve inoltre essere sempre improntata ai seguenti principi:

- standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- massima attenzione alle esigenze dell'utenza,
- preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo;
- continua innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza.



Art. 4 Dislocazione della Struttura Unica Decentrata

La sede operativa della Struttura Unica Decentrata (SUD) è collocata presso gli uffici in dotazione alla società strumentale Euro.PA srl, siti in Legnano (c.a.p.: 20025), alla Via Cremona n.1.

Art. 5 Funzioni

La gestione unificata è finalizzata a garantire le funzioni amministrative degli Enti associati per quanto riguarda la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione/rilocalizzazione di impianti produttivi, con l'esclusione delle competenze di edilizia produttiva.

In tali ambiti, la SUD assolve ai compiti di carattere:

- a) amministrativo, per la gestione del procedimento automatizzato e del procedimento unico;
- b) informativo, per l'assistenza alle imprese ed all'utenza in genere circa la modalità telematica per la presentazione delle pratiche;
- c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti sul territorio.

In particolare, le funzioni di carattere amministrativo comprendono le procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi concernenti:

- la localizzazione
- la realizzazione
- la ristrutturazione
- l'ampliamento
- la cessazione
- la riattivazione
- la riconversione
- la rilocalizzazione

Alla SUD è altresì demandata competenza in ordine ai rapporti con l'utenza e tra l'utenza e le PP.AA. coinvolte, e quindi alla trasmissione di qualsivoglia autorizzazione, nulla osta, parere o atto di assenso/diniego.

I Comuni sottoscrittori dispongono di non attribuire al SUAP sovracomunale le competenze dello Sportello Unico per l'Edilizia produttiva.



Art. 6 Operatività della Struttura Unica Decentrata


A far data dalla sottoscrizione, alla SUD è delegato l'espletamento dell'iter previsto nei casi di applicabilità della SCIA, di cui all'art. 19 della L. 7 agosto 1991, n. 241 e s.m.i. e nelle modalità stabilite all'art. 5 D.P.R. 160/2010; per quanto concerne il procedimento unico ordinario di autorizzazione (art. 7 D.P.R. 160/2010), ed il procedimento in variante (art. 8 D.P.R. 160/2010), l'operatività della SUD si esplicherà dal 30/09/2011.

Resta fermo il regolare e puntuale supporto dei referenti dei Comuni associati per quanto attiene lo svolgimento delle attività propedeutiche alla gestione delle pratiche in carico alla SUD.

Ciascun Ente associato si impegna ad organizzare la propria struttura interna in modo non contrastante rispetto alle pattuizioni della presente Convenzione, così da garantire omogeneità delle caratteristiche logistiche e funzionali della SUD,



3



adottando, se necessario, le misure idonee allo snellimento delle attività istruttorie al fine di assicurare il coordinamento dei termini prescritti dalle norme nazionali e regionali in vigore.

Art. 7 Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata quinquennale, salvi i casi di recesso unilaterale o scioglimento consensuale di cui al successivo articolo 13.

La Convenzione si intende automaticamente rinnovata per un analogo periodo qualora, entro sei mesi dalla scadenza, non intervenga decisione contraria da parte dei Sindaci degli Enti associati.

Art. 8 Compiti della Struttura Unica Decentrata

La SUD è definita quale esclusivo punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte i procedimenti riguardanti le attività produttive, in luogo di qualsiasi altro SUAP comunale o Ente coinvolto. Pertanto, provvede ad acquisire dall'utente, in modalità telematica, tutte le segnalazioni, le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni e gli allegati tecnici necessari per la realizzazione dell'intervento produttivo; provvede quindi ad effettuare una prima tempestiva verifica della completezza formale della pratica presentata e a rilasciare telematicamente all'utente la ricevuta.

In attuazione del principio di accesso agli atti sancito dagli artt. 22 e ss. della L. 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m.i., la SUD cura la pubblicazione delle informazioni sul portale sovracomunale degli Enti associati, nell'area all'uopo creata e nel rispetto delle disposizioni statuite in materia, al fine di espletare gli adempimenti di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dell'art. 4 D.P.R. 160/2010.

Con cadenza annuale la SUD predispone una relazione sull'andamento dell'attività svolta e la sottopone ai Responsabili e agli Amministratori dei Comuni associati.

A tal proposito, i Comuni associati nominano, secondo i criteri di legge e di cui ai rispettivi ordinamenti, un Responsabile SUAP che avrà, fra l'altro, il compito di fornire al personale di Euro.PA srl il necessario supporto all'erogazione del servizio all'utenza, presentare proposte e decidere in ordine alle problematiche concernenti la gestione associata del SUAP.

Art. 9 Organizzazione e dotazione tecnica della Struttura Unica Decentrata

La SUD, per lo svolgimento delle proprie attività, intese quali l'interscambio con l'utenza di informazioni/documentazioni e il raccordo con gli Uffici comunali e le altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento (Camere di Commercio, VV.FF., Arpa, ASL, Provincia, etc.), è dotato di:

- casella Pec per ricevere la documentazione dalle imprese, inviare le ricevute e i fascicoli relativi ai procedimenti, trasmettere gli atti, le comunicazioni e i relativi allegati alle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ricevere dalle stesse comunicazioni e atti in formato elettronico;
- firma digitale rilasciata al Referente della SUD, per la sottoscrizione degli atti in formato elettronico;
- applicativo software per la lettura di documenti firmati digitalmente;
- sistema di protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza;
- area riservata al Suap sovracomunale nell'ambito del sito www.altomilanese.mi.it, dove vengono pubblicate le informazioni sui procedimenti amministrativi, oltre alla modulistica omogenea per i Comuni sottoscrittori, nonché, previa autenticazione dell'utente la possibilità per lo stesso di accedere allo stato della propria pratica e di verificarne il grado di avanzamento.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Art. 10 Beni strumentali

Le attrezzature tecniche e i beni mobili in dotazione al SUAP sovracomunale, sono già assegnati in comodato d'uso gratuito alla società Euro.PA srl per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 2 della presente Convenzione.

Art. 11 Sistema di riscossione dei diritti

I Comuni associati, conseguentemente al ruolo e alle funzioni di Struttura Unica Decentrata (SUD), conferiscono ad Euro.PA srl la riscossione dei diritti in capo all'utenza e previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali per l'erogazione dei servizi SUAP.

L'istituzione delle tariffe, ed il relativo importo, è approvata con apposita deliberazione consigliare degli Enti coinvolti, con facoltà di revisione annuale da parte delle Giunte comunali; la tariffa consta di una quota di diritto, che la SUD provvederà a trasmettere a ciascun Ente per la propria parte di spettanza, e di una di rimborso spese, che la SUD tratterrà a copertura dei costi di struttura per l'erogazione del servizio.

La riscossione può avvenire unicamente in modalità telematica, così come il successivo trasferimento al Comune cui compete. La SUD periodicamente rendicontra e riversa la quota relativa ai diritti al Comune cui competono.

Art. 12 Ripartizione delle spese

Le spese da ammettere al riparto tra gli Enti associati sono quelle relative all'erogazione, da parte della SUD, dei servizi cui al precedente articolo 2.

Dall'anno 2013, l'erogazione del servizio verrà remunerata unicamente attraverso le tariffe in capo all'utenza. Qualora risultasse insufficiente la sola tariffazione per compensare le spese di gestione, come risultano dal rendiconto annuale redatto dalla SUD e condiviso con i responsabili SUAP dei Comuni associati, sarà possibile istituire un canone ad hoc per consentire la prosecuzione del servizio.

Art. 13 Recesso/Revoca del servizio/Scioglimento

Ciascun Comune ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione durante il periodo di validità della stessa, previa deliberazione consiliare, che preveda il ripiano di eventuali debiti a carico.

Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune non comporta l'interruzione della gestione in forma associata del servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive per gli altri Enti.

La Convenzione potrà essere risolta anticipatamente per volontà di tutti i Comuni aderenti, espressa dai rispettivi Consigli comunali.

In caso di risoluzione consensuale della presente Convenzione dovrà essere garantita la continuità e la definizione dei procedimenti amministrativi in corso.

Art. 14 Controversie




La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni associati sulla corretta e conforme interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla definizione di cui al precedente capoverso, le controversie saranno devolute agli organi della giurisdizione ordinaria, in base alla competenza degli stessi.

Art. 15 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifici accordi di volta in volta raggiunti tra le Amministrazioni associate, con la conseguente adozione, se ed in quanto necessario, di atti di formalizzazione da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Per lo specifico funzionamento del SUAP sovracomunale si rinvia all'apposito regolamento che verrà approvato dai rispettivi Consigli dei Comuni associati.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.



Art. 16 Registrazione


Il presente atto, autenticato in ogni sua facciata, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che lo richiederà, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

La Convenzione è redatta in tanti originali quanti sono i soggetti firmatari.


Letto, confermato e sottoscritto.

Arconate, 11/05/2011


Mario Mantovani, in rappresentanza del Comune di Arconate




Oswaldo Chiaramonte, in rappresentanza del Comune di Bernate Ticino



Luigi Maria Serati, in rappresentanza del Comune di Buscate



Roberto Gornati, in rappresentanza del Comune di Casorezzo



Giuseppe Locati, in rappresentanza del Comune di Cuggiono

